



**Regione Sicilia**

# **CITTA' di MILAZZO**

**Dipartimento Ufficio Tecnico**

*Ufficio comunale di protezione civile*

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

<b>Schema di Regolamento elaborato da</b>	
<b>Dipartim.</b>	Ufficio tecnico
<b>Dirigente</b>	Dott. Arch. Natalia Famà
<b>A cura di:</b>	Arch. Natalia Famà, dirigente; Mario P. La Bella, Capo Servizio; Ing. Salvatore Torre, tecnico incaricato
<b>Data</b>	Maggio 2006

**Il presente Regolamento :**

- è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 107 del 23 Novembre 2006;
- è stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal 13 al 27 Dicembre 2006;
- è divenuto esecutivo il 27 Dicembre 2006.

<b>Revisioni e modifiche con delibera:</b>		
<i>Numero</i>	<i>Data</i>	<i>Esecutività</i>

# I N D I C E

## **CAPO I “Finalità”**

- Articolo 1 Oggetto  
Articolo 2 Scopi e definizioni

## **CAPO II “Organi e Organizzazione”**

- Articolo 3 Autorità comunale di protezione civile  
Articolo 4 Organizzazione della protezione civile comunale  
Articolo 5 Ufficio comunale di protezione civile  
Articolo 6 Attività, personale e compiti dell’Ufficio comunale di protezione civile  
Articolo 7 Risorse economiche e strumentali dell’Ufficio comunale di prot. civile  
Articolo 8 Sede della protezione civile  
Articolo 9 Le funzioni di supporto  
Articolo 10 Centro Operativo Comunale (C.O.C.)  
Articolo 11 Comitato comunale di protezione civile

## **CAPO III “Strumenti di pianificazione”**

- Articolo 12 Pianificazione comunale di emergenza  
Articolo 13 Ruolo dell’urbanistica nella pianificazione comunale

## **CAPO IV “Volontariato”**

- Articolo 14 Organizzazioni di volontariato  
Articolo 15 Erogazione dei contributi alle associazioni di volontariato

## **CAPO V “Informazione”**

- Articolo 16 Informazione  
Articolo 17 Livello di allerta  
Articolo 18 Diffusione del Regolamento

## **CAPO VI “Norme finali”**

- Articolo 19 Spese per la protezione civile  
Articolo 20 Entrata in vigore

## **Allegati:**

- A. Organigramma funzionale Ufficio comunale protezione civile
- B. Organigramma Centro Operativo Comunale
- C. Organizzazione comunale della protezione civile

## CAPO I “Finalità”

### ARTICOLO 1

#### Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, a livello comunale, del **servizio di protezione civile** e il funzionamento degli organismi del servizio medesimo, nonché le modalità di partecipazione degli uffici comunali, del Volontariato e degli uffici pubblici esistenti sul territorio.

Lo stesso, inoltre, detta:

- a) le norme cui deve essere improntata l'attività dell'Ufficio comunale di protezione civile per assicurare l'attuazione delle funzioni di previsione e di prevenzione dei rischi;
- b) i criteri di gestione dell'emergenza e del suo superamento con le risorse disponibili in ambito comunale;
- c) le modalità per il coordinamento degli interventi con gli altri organi di protezione civile.

### ARTICOLO 2

#### Scopi e definizioni

1. Il servizio di protezione civile cura le funzioni attribuite al Comune dal comma 1, lettera c), dell'articolo 108 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e organizza e coordina i servizi di soccorso in ambito comunale per la tutela del territorio, della popolazione, delle attività produttive, dei servizi in caso di eventi calamitosi derivanti da eventi prevedibili e non, naturali e non.

2. Ai fini del presente Regolamento si definisce evento quel fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danno alla popolazione, alle attività, al territorio, alle infrastrutture.

Sempre ai fini del presente regolamento gli eventi calamitosi, naturali o connessi con l'attività dell'uomo, si distinguono, come previsto dall'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, in:

**Eventi di tipo “A”:** Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria *(Trattasi di eventi limitati al territorio comunale che possono essere fronteggiati dal Comune in via ordinaria con le dotazioni strumentali e umane dell'Ufficio di protezione civile e dell'intera struttura comunale e/o con l'ausilio di Enti e amministrazioni competenti).*

**Eventi di tipo “B”:** Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria. *(Trattasi di eventi che comportano, per risolvere l'emergenza, oltre l'impiego di mezzi e personale delle strutture comunali l'intervento coordinato di mezzi e/o personale di Enti, Organizzazioni, etc. sovracomunali).*

**Eventi di tipo** Calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità

**“C”:** ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. *(Trattasi di eventi che per la loro straordinarietà, grado e coinvolgimento possono essere fronteggiati solo con la solidarietà, mezzi, strutture e poteri straordinari).*

Tutti i restanti eventi che possono essere affrontati in via ordinaria dai singoli Settori comunali, anche con l’attivazione di procedure di urgenza o di somma urgenza, non rientrano tra le tipologie di eventi previsti dal presente Regolamento.

2. Il Piano comunale di protezione civile individua in dettaglio le procedure che devono essere attivate dal Sindaco e dall’Ufficio comunale di protezione civile e le modalità di allerta e di intervento tenendo conto delle tipologie di evento.

## CAPO II “Organi e Organizzazione”

### ARTICOLO 3

#### *Autorità comunale di protezione civile*

1. Il Sindaco è l’Autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale egli assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione e provvede, con i mezzi a disposizione del Comune, agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta regionale, al Dipartimento regionale di protezione civile.

Chiede l'intervento di altre forze e strutture extracomunali al Prefetto il quale adotta i provvedimenti di competenza coordinandoli con quelli dell' Autorità comunale di protezione civile.

2. Rientrano nella competenza del Sindaco, a seguito del trasferimento di funzioni dal Prefetto al Sindaco di cui all' articolo 12 della legge n. 265 del 1999, ogni e qualunque informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

3. Il Sindaco può delegare tutto o in parte le funzioni relative alla *protezione civile* ad un Assessore comunale. Al verificarsi, però, di una emergenza deve personalmente assumere la direzione delle operazioni salvo che non ne sia fisicamente impedito o sia assente dal Comune.

4. Nella sua qualità di Autorità comunale di protezione civile, il Sindaco, in via generale e di massima:

a) *In via permanente e in condizioni ordinarie:*

- garantisce le normali attività di prevenzione e previsione utilizzando l'apposita struttura comunale prevista dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dal presente Regolamento;
- assicura che venga curato ogni aspetto relativo alla pianificazione e al suo puntuale aggiornamento;
- promuove campagne educative con lo scopo di informare la popolazione sui contenuti del Piano di protezione civile e sulle norme di comportamento da tenere in caso di eventi calamitosi;
- è responsabile della notifica preventiva alla popolazione di situazioni suscettibili di pericolo, fornendo adeguate informazioni sui comportamenti da tenere in caso di emergenza.

b) *In emergenza:*

- dirige e coordina, avvalendosi dell'Ufficio comunale di protezione civile e del Volontariato, le prime operazioni di soccorso per fronteggiare l'emergenza;
- avvisa la popolazione e informa il Prefetto, il Presidente della Giunta regionale tramite il Dipartimento regionale della protezione civile e l' Ufficio provinciale di protezione civile;
- utilizza mezzi e personale comunali, strutture pubbliche e ogni altra risorsa per l'affrontare e superare l'emergenza;

- impegna e ordina spese per interventi urgenti secondo le vigenti procedure di legge e di regolamenti.

nella qualità di *Ufficiale di Governo*:

- adotta i provvedimenti contingibili e urgenti per garantire la tutela della sicurezza pubblica, l'igiene e la sanità dei cittadini e dell'abitato attivando in via primaria le strutture comunali e gli Appaltatori di pubblici servizi e, in caso di indisponibilità o di insufficienza per il livello di emergenza, strutture e servizi privati.

5. Non appena il Sindaco ha notizia che si è verificata una calamità verifica prontamente, con l'ausilio dell'Ufficio di protezione civile e del Comitato di protezione civile, se si è in presenza di un evento di tipo B o C di cui all'articolo 2, ovvero se l'emergenza può essere fronteggiata con i mezzi a disposizione del Comune. Quindi dispone i primi interventi e tutto quanto previsto dal comma 4 e richiede, ove necessario, l'apporto del Prefetto, delle Forze dell'Ordine, di Uffici regionali e provinciali che possono con il loro intervento far superare l'emergenza.

Nelle more dell'intervento degli Organi extracomunali assume la direzione delle unità di primo intervento e adotta i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare i primi soccorsi.

## ARTICOLO 4

### *Organizzazione comunale della protezione civile*

1. L'organizzazione comunale del Servizio di Protezione civile è la seguente:

a) **In via permanente e in condizioni ordinarie:**

- Sindaco-Autorità di protezione civile,
- Strutture comunali di protezione civile:
  - (1) Ufficio comunale di protezione civile,
  - (2) Polizia Municipale,
  - (3) Associazioni di volontariato.
- Centro Operativo Comunale, *con funzioni consultive*, nelle componenti:
  - (1) Comitato di protezione civile,
  - (2) Funzioni di supporto al C.O.C.

b) **In presenza di eventi di tipo "A" (vedi articolo 2):**

- Sindaco-Autorità di protezione civile,
- Strutture comunali di protezione civile allargate:
  - Ufficio comunale di protezione civile,
  - Polizia Municipale,
  - Associazioni di volontariato,
  - Dipartimento affari generali e risorse umane,
  - Dipartimento serv. demograf. e per la comunicazione,
  - Ufficio attività produttive,
  - Dipartimento serv. alla persona e istruzione pubblica,
  - Dipartimento tutela dell'ambiente e dei bb.cc.,
  - Dipartimento ufficio tecnico.

c) **In presenza di eventi di tipo "B" o "C" (vedi articolo 2):**

- Sindaco-Autorità di protezione civile,

- Strutture di protezione civile allargate:
  - (1) Ufficio comunale di protezione civile,
  - (2) Polizia Municipale,
  - (3) Associazioni di volontariato,
  - (4) Dipartimento affari generali e risorse umane,
  - (5) Dipartimento serv. demograf. e per la comunicazione,
  - (6) Ufficio attività produttive,
  - (7) Dipartimento serv. alla persona e istruzione pubblica,
  - (8) Dipartimento tutela dell'ambiente e dei bb.cc.,
  - (9) Dipartimento ufficio tecnico.
- Centro Operativo Comunale (C.O.C.) nelle componenti:
  - Comitato di protezione civile (*area strategica*),
  - Funzioni di supporto al C.O.C. (*area operativa*).

2. Al Dirigente coordinatore dell'Ufficio comunale di protezione civile è affidato il coordinamento delle strutture comunali di protezione civile, come definite al capoverso 1, sia in via ordinaria sia *"in emergenza per eventi di tipo A"*.

Lo stesso Dirigente, nelle condizioni anzidette, può disporre autonomamente e a discrezione l'impiego delle Associazioni di volontariato e provvede agli altri compiti previsti nell'articolo 6 del presente Regolamento.

## ARTICOLO 5

### *Ufficio comunale di protezione civile*

1. In ossequio all'obbligo imposto dall'articolo 4 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, è istituito l'*Ufficio comunale di protezione civile* per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge n. 225 del 1992, per l'esercizio delle competenze definite dagli articoli 13 e 15 della stessa legge, per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla vigente normativa nazionale e regionale nonché per la cura dei compiti assegnati dalle direttive dei Dipartimenti nazionale e regionale di protezione civile, dal presente Regolamento e dagli atti di indirizzo dell' Autorità comunale di protezione civile. L'ufficio è diretto e coordinato dal Dirigente del Dipartimento Ufficio tecnico e in sua assenza da un Funzionario direttivo preventivamente designato dal Sindaco.

2. Le funzioni di protezione civile sono considerate, ai fini della spesa e dell'esercizio del diritto di sciopero, essenziali e indispensabili.

## ARTICOLO 6

### *Attività, personale e compiti dell'Ufficio comunale di protezione civile*

1. L'*Ufficio comunale di protezione civile* ha una specifica organizzazione burocratica e deve essere dotato di personale e mezzi adeguati. All'insorgere di una situazione di emergenza di *tipo ordinario* o di *evento di tipo A* (vedi articolo 2) ovvero a seguito di attivazione dell'Ufficio territoriale del Governo, del Dipartimento regionale di protezione civile, dell'Ufficio provinciale di protezione civile, del Comando provinciale dei Vigili

del Fuoco, il Dirigente coordinatore dell'*Ufficio comunale di protezione civile* o in sua assenza il Funzionario designato sentito anche telefonicamente il Sindaco-Autorità comunale di protezione civile o in sua assenza l'Assessore delegato:

- a) invita senza alcun indugio, presso la Sede dell'Ufficio comunale di protezione civile, i responsabili delle diverse articolazioni dell' Organizzazione comunale di protezione civile;
- b) provvede immediatamente alla chiamata in servizio del personale di Polizia Municipale e di altri Dipartimenti e Uffici comunali.  
Nelle more dei necessari provvedimenti del Sindaco egli può disporre, se del caso, la variazione del normale orario di servizio del personale stesso e introdurre turni di servizio anche notturni;
- c) predispone, tramite le competenti Unità Operative, gli atti per l' approvvigionamento di mezzi, attrezzature, servizi e quant'altro non eseguibile tramite la struttura comunale;
- d) rende al Sindaco, nelle successive 48 ore, una stima del presumibile fabbisogno economico per la gestione dell'emergenza;
- e) adotta, non appena avuta l'assegnazione dei fondi, le determinazioni per dare copertura finanziaria ai provvedimenti di urgenza eventualmente già posti in essere ai sensi delle lettere b) e c).

3. La notizia diffusa dai mass media o segnalata tramite dispositivi di allarme comunale di uno stato di emergenza costituisce per il personale dell'*Ufficio comunale di protezione civile* preavviso di emergenza e obbligo di presentarsi in servizio senza ulteriori avvisi o chiamate.

4. Il Dirigente coordinatore dell'*Ufficio di protezione civile* e il personale tecnico tutto del Dipartimento Ufficio tecnico debbono assicurare, secondo turni prestabiliti, la reperibilità h24 fino a quando non verrà definita un' adeguata dotazione organica atta a garantire il presidio del Centro comunale di emergenza h24.

5. Anche al fine di assicurare quanto previsto al secondo capoverso, il "servizio di reperibilità ordinaria comunale", in atto alle dipendenze del Dipartimento ufficio tecnico, è incardinato nell'*Ufficio comunale di protezione civile*. Per garantire il regolare svolgimento del servizio di reperibilità e la turnazione del personale, il Dirigente coordinatore dell'*Ufficio comunale di protezione civile* può avvalersi di personale operaio e tecnico di altri Dipartimenti e uffici comunali.

6. Il tecnico reperibile è destinatario delle notizie sugli eventi e delle informazioni relative al verificarsi di emergenze. Non appena ricevute tali informazioni provvede prontamente ad attivare il personale reperibile per fronteggiare la situazione e contemporaneamente ad informare il Dirigente coordinatore dell'*Ufficio di protezione civile* e in sua assenza il Funzionario designato, nonché il Sindaco e in sua assenza l'Assessore delegato alla protezione civile.

## ARTICOLO 7

### *Risorse economiche e strumentali dell'Ufficio comunale di protezione civile*

1. Il Comune è tenuto a prevedere nei bilanci, annuale e pluriennale, le spese per il funzionamento dell'Ufficio comunale di protezione civile, per il suo potenziamento e per l'esercizio delle relative attività.

2. Il Dirigente coordinatore dell'Ufficio comunale di protezione civile è tenuto a rassegnare annualmente al Sindaco, prima della formazione del bilancio di previsione, apposita proposta indicando le spese necessarie per il funzionamento della struttura e quelle per l'acquisizione di beni strumentali.

3. In caso di emergenza conseguente ad eventi imprevedibili e non, il Dirigente coordinatore dell'Ufficio comunale di protezione civile utilizzerà –per far fronte al pagamento degli oneri dovuti al personale per indennità, compensi e altro– oltre che gli stanziamenti all'uopo messi a disposizione dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 6 anche i mezzi economici eventualmente delegati da Dirigenti di altri Dipartimenti comunali, le somme convenute e assegnate a seguito di concertazione sindacale e le risorse avute attribuite con il PEG.

Resta stabilito che l'Ufficio comunale di protezione civile è assimilabile a tutti gli effetti, per quanto attiene la prestazione di lavoro straordinario, turni, etc., agli Uffici comunali posti alle dirette dipendenze degli Organi istituzionali.

## ARTICOLO 8

### *Sede della protezione civile*

1. Le diverse articolazioni e strutture della protezione civile comunale (Ufficio comunale di protezione civile, Comitato comunale di protezione civile, COC, etc.) debbono avere una adeguata sede in idonei locali ubicati in zona verosimilmente esente dai rischi cui il territorio può essere eventualmente interessato e tale da essere facilmente raggiungibile dall'Autostrada e dalle altre principali vie di comunicazione.

2. La sede deve trovare sistemazione in locali sufficienti ad accogliere, sia in condizioni ordinarie sia in emergenza, l'Ufficio comunale di protezione civile, il C.O.C., il Comitato comunale di protezione civile, le Associazioni di volontariato e le strutture di telecomunicazioni.

In particolare la sede deve avere una sala operativa adatta ad ospitare tutti i componenti del C.O.C.; un ampio locale per l'Ufficio comunale di protezione civile; un locale per le funzioni di supporto; un locale per le Associazioni di volontariato; un locale per le telecomunicazioni, un locale per il pernottamento. Tutti gli ambienti debbono essere adeguatamente arredati e la struttura dotata di telefonia fissa e mobile, di computer con i necessari software, di apparecchiature radio per telecomunicazione, di mezzi sostitutivi della normale energia elettrica atti ad assicurare un minimo di energia in caso di black-out. Nella sede della protezione civile comunale devono essere sempre a disposizione:

- a) più copie del Piano comunale di protezione civile, completo di tutti gli elaborati;
- b) più copie di eventuali Piani di emergenza per rischi particolari e

- industriali;
- c) più copie dell'elaborato relativo alle informazioni contenute nel Sistema Informativo Territoriale;
  - d) copia di tutti i piani di emergenza degli Uffici pubblici; degli Istituti scolastici, delle Scuole materne e Asili nido; delle strutture pubbliche e private di ricovero di anziani e di portatori di handicap;
  - e) più copie di almeno la seguente cartografia:
    - planimetria dell'intero territorio comunale, in scala 1:5.000;
    - planimetrie parziali del territorio comunale in scala 1:1000 (Centro storico, Frazioni, etc.);
    - planimetria di inquadramento territoriale con riferimento alla Provincia, in scala 1:25.000;
    - planimetria di inquadramento territoriale con riferimento alla Regione, in scala adeguata;
    - planimetria, in scala 1:1.000, della zona portuale;
    - ogni altra planimetria tematica necessaria per lo svolgimento dei compiti di protezione civile;

4. La sede deve essere anche dotata di una adeguata scorta di materiale di cancelleria, di toner per stampanti e per fax; di pellicole rifrangenti; di apparecchi di amplificazione per autoveicoli; di vestiario, scarpe, giubbotti e distintivi per il personale addetto; di attrezzature di pronto intervento; di transenne; etc.-

Tutto il materiale di cui sopra deve essere conservato in appositi armadi o in ripostigli all'esterno dei quali va specificatamente elencato il contenuto.

E' inoltre necessario che siano approntati modelli computerizzati di ordinazioni, di schemi di ordinanze sindacali, di schemi di determine dirigenziali specifiche, di precetti di requisizione, di fax di convocazione dei componenti del Comitato comunale di protezione civile, dei responsabili delle funzioni di supporto, etc., da tenere costantemente aggiornati.

5. La sede della protezione civile, in emergenza, deve essere costantemente presidiata anche avvalendosi delle Associazioni di Volontariato.

## ARTICOLO 9

### *Le funzioni di supporto*

1. L'organizzazione di base per rendere efficaci e vitali tutte le parti di un Piano di protezione civile passa attraverso l'attuazione delle funzioni di supporto, distinte per settori di intervento.

Le funzioni di supporto, all'interno del Piano di protezione civile, costituiscono di fatto l'ossatura alle risposte che occorre dare alle diverse esigenze presenti in qualsiasi tipo di evento calamitoso.

2. Per ogni funzione di supporto occorre individuare gli Enti, gli Uffici e le Associazioni titolari dei rami e dei settori di attività che devono contribuire a far superare l'emergenza e, quindi, le persone fisiche responsabili e i loro coordinatori che provvedono in *condizioni ordinarie* al periodico aggiornamento dei dati e delle procedure e, *in condizione di emergenza* ad organizzare e a coordinare dalla Sala Operativa gli interventi relativi al proprio ramo o settore.



gruppi del volontariato; in emergenza coordina e assegna, nel rispetto delle previsioni del Piano di protezione civile, i compiti a ciascuna associazione di volontariato.

- Responsabili-Esperti
- rappresentanti delle diverse Associazioni di volontariato che operano sul territorio;
  - rappresentanti di associazioni giovanili riconosciute.

#### **FUNZIONE 04 Materiali e mezzi**

Coordinatore Dirigente del Dipartimento Finanze, Tributi e patrimonio.

Sede Ufficio comunale di protezione civile e magazzini comunali

Compiti Funzione primaria e strategica. Il Responsabile ha il compito, in condizioni ordinarie, di tenere aggiornata la banca dati relativa ai veicoli, anche di proprietà privata, da impiegare in emergenza e al reperimento di materiali di ogni tipo e genere. In emergenza provvede a reperire le risorse necessarie, in termini di mezzi e materiali, per fronteggiare le diverse situazioni.

- Responsabili-Esperti
- Funzionario tecnico, responsabile dell'autoparco comunale;
  - Funzionario della Polizia municipale.

#### **FUNZIONE 05 Servizi essenziali e Attività scolastica**

Coordinatore Dirigente o Funzionario responsabile dell'Ufficio servizio idrico integrato.

Sede Ufficio comunale di protezione civile.

Compiti Trattasi di una importante funzione atta a garantire l'erogazione dei servizi indispensabili e la continuità dell'attività scolastica. In questa funzione prenderanno parte i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio. In condizioni ordinarie deve essere costantemente garantito, tramite i rappresentanti dei diversi servizi, l'aggiornamento della situazione delle reti e previsti gli eventuali interventi in emergenza. In emergenza ogni azione sui singoli servizi e l'utilizzazione del personale addetto al ripristino delle reti o delle linee e/o delle utenze saranno gestiti dal responsabile dello specifico Ente o Azienda presente nel Centro Operativo, mentre eventuali concorsi di personale e mezzi spettano al Coordinatore della funzione. La funzione comprende anche gli interventi per assicurare la continuità scolastica.

- Responsabili-Esperti
- rappresentanti di tutti i servizi presenti sul territorio (Gas, energia elettrica, pubblica illuminazione, telefonia fissa e mobile, viabilità, servizio idrico integrato, etc.);
  - Tecnico addetto alle strutture scolastiche.

#### **FUNZIONE 06 Censimento danni a persone e cose**

Coordinatore Dirigente dipartimento tutela dell'ambiente e dei beni culturali.

Sede Ufficio comunale di protezione civile.

Compiti La realizzazione del censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine di fotografare la situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso e per determinare, sulla base dei risultati riassunti in schede riepilogative, gli interventi di emergenza. Il coordinatore della funzione, al verificarsi dell'evento calamitoso, dovrà effettuare un censimento dei danni a: persone, edifici pubblici, edifici privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive, infrastrutture pubbliche, e ogni altra opera o

ficio. Nel censimento e nella verifica sono compresi anche le opere di interesse culturale e i beni culturali.

Responsabili-Esperti Per il censimento il Sindaco, tramite il coordinatore della funzione, si avvarrà:

- di Funzionari tecnici del Dipartimento ufficio tecnico;
- di Funzionari tecnici del Dipartimento Tutela dell'ambiente e dei beni culturali;
- di Funzionari tecnici del Genio Civile;
- di esperti nel settore dei beni culturali;
- di esperti dei settori sanitario, commerciale e industriale;
- di tecnici del Corpo dei Vigili del Fuoco;
- di liberi professionisti componenti della Comunità scientifica.

E' ipotizzabile l'impiego di squadre miste di tecnici dei Vigili del Fuoco, del Dipartimento ufficio tecnico, del Dipartimento Tutela dell'ambiente e dei beni culturali, del Genio Civile.

### **FUNZIONE 07 Strutture operative**

Coordinatore Dirigente del Settore Polizia Municipale.

Sede Comando Polizia Municipale.

Compiti La funzione deve coordinare le varie componenti locali istituzionalmente preposte a questo servizio. La funzione deve inoltre regolamentare localmente i trasporti, la circolazione, il traffico e le strutture operative eventualmente inviate dall'Ufficio territoriale del Governo.

Responsabili-Esperti Responsabili delle diverse componenti intervenute.

### **FUNZIONE 08 Telecomunicazioni**

Coordinatore Dirigente del Dipartimento servizi demografici e per la comunicazione o Funzionario del Dipartimento ufficio tecnico, nominato dal Sindaco.

Sede Ufficio comunale di protezione civile.

Compiti Il coordinatore della funzione -di concerto con il responsabile territoriale della Telecom e delle altre società di erogazione di telefonia fissa, con i responsabili delle Società di telefonia mobile, con i rappresentanti delle associazioni dei radioamatori presenti sul territorio- deve organizzare già in condizioni ordinarie una rete di telecomunicazione affidabile anche in caso di evento di notevole gravità. La funzione deve garantire i rapporti con i media e con la popolazione, tramite l'Ufficio relazione con il pubblico comunale; i comunicati e le notizie da diffondere sono esclusivamente quelli emessi dal C.O.C.

Responsabili-Esperti

- rappresentanti territoriali delle società di telecomunicazioni fissa e mobile;
- rappresentanti delle associazioni dei radioamatori;
- rappresentanti di Associazioni di Volontariato che operano anche nel settore delle telecomunicazioni;
- responsabile comunale dell'U.R.P.

### **FUNZIONE 09 Assistenza alla popolazione**

Coordinatore Dirigente del Dipartimento affari generali e risorse umane.

Sede Palazzo Municipale.

Compiti Con la funzione devono essere fronteggiate in emergenza le istanze

della popolazione a seguito di un evento calamitoso. Il coordinatore, in condizioni ordinarie deve organizzare una banca dati, da aggiornare con cadenza almeno semestrale, con le notizie relative al patrimonio abitativo disponibile, alla ricettività delle strutture turistiche (alberghi, pensioni, campeggi, etc.), agli edifici pubblici disponibili ovvero utilizzabili e alla ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private da utilizzare come "zone ospitanti".

Il coordinatore dovrà, già in condizioni ordinarie, fornire un quadro delle disponibilità di alloggiamento e dialogare con le Autorità preposte alla emanazione degli atti necessari per la messa a disposizione degli immobili o delle aree.

Responsabili-Esperti - Funzionario dell'Ufficio attività produttive;  
- Funzionario del Dipartimento finanze, tributi e patrimonio.

5. Gli incarichi di coordinatori della funzione e di responsabili di specifico ramo, fatta ovviamente eccezione per i dirigenti ed in genere per i dipendenti del Comune, sono assegnati preferibilmente sulla base della volontarietà.

I designati devono dichiarare, per iscritto, la loro piena disponibilità ad accettare la nomina e contemporaneamente impegnarsi ad intervenire a tutte le riunioni disposte dal Sindaco o dal Dirigente coordinatore dell'Ufficio di protezione civile; accettato l'incarico i Responsabili sono tenuti a presentarsi tempestivamente alla Sala Operativa in tutti i casi di effettiva necessità ovvero in emergenza.

6. I coordinatori nominati dal Sindaco durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

La ingiustificata partecipazione a più di due riunioni da parte dei coordinatori di funzioni e dei responsabili di specifici rami nominati dal Sindaco comporta la decadenza dall'incarico dichiarata dallo stesso Sindaco.

Per i responsabili nominati da altri soggetti pubblici o erogatori di servizi di pubblica utilità, l'ingiustificata assenza a più di due riunioni o la mancata partecipazione ai lavori del C.O.C. in emergenza costituisce motivo di immediata sostituzione da parte dei soggetti che hanno provveduto alla nomina.

La sostituzione o la elezione di un nuovo Sindaco, qualunque ne sia il motivo, comporta l'automatica decadenza dei componenti di nomina sindacale.

## ARTICOLO 10

### *Centro Operativo Comunale (C.O.C.)*

1. Il Centro operativo comunale (C.O.C.) è costituito dai Coordinatori delle nove Funzioni di supporto di cui all'articolo 9, con funzioni operative e propositive e dai componenti del Comitato comunale di protezione civile per l'area strategica.

2. Il C.O.C. è convocato e presieduto dal Sindaco nella sua veste di Autorità comunale di protezione civile, e in sua assenza o impedimento dall'Assessore delegato.

3. Il C.O.C. si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno per la verifica e l'aggiornamento delle risorse da impiegare in emergenza e per l'accertamento della efficienza delle dotazioni strumentali e umane; in via straordinaria tutte le volte in cui occorre rendere pareri ovvero è ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione per le riunioni in condizioni ordinarie deve avvenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta al domicilio dei componenti e indicare gli argomenti da trattare.

In tutti i casi di urgenza e in presenza di uno stato di emergenza o di calamità i componenti del C.O.C. sono convocati anche telefonicamente, e comunque per le vie brevi senza alcuna formalità, e devono ritenersi in seduta permanente. In tali casi i coordinatori sono tenuti a raggiungere la Sala Operativa del C.O.C. entro 30 minuti dalla chiamata e comunque con la massima tempestività.

4. Il Centro operativo comunale (C.O.C.) è titolare:

a) in condizioni ordinarie:

- dell'attività consultiva, per l'espressione di pareri;
- dell'attività propositiva, per l'individuazione delle risorse da impiegare in emergenza, per la verifica periodica della efficienza delle dotazioni umane e strumentali, per la modifica del Piano comunale di protezione civile e dei piani di emergenza;

b) in condizioni di emergenza :

- dell'attività operativa finalizzata ad organizzare e coordinare le attività di soccorso e di gestione dell'emergenza.

5. Alle sedute e alle riunioni del C.O.C. possono partecipare anche i responsabili dei specifici rami di ogni funzione.

6. Nei casi in cui il C.O.C. è chiamato, in condizioni ordinarie, a rendere pareri e simili è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

7. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente dell'Ufficio comunale di protezione civile designato, anche di volta in volta, dal Presidente.

## ARTICOLO 11

### *Comitato comunale di protezione civile*

1. Il Comitato comunale di protezione civile rappresenta l'area strategica della protezione civile comunale ed esprime pareri sui Piani. Esso è composto:

- (1) dal Sindaco, Presidente;
- (2) dal Dirigente coordinatore dell'Ufficio comunale di protezione civile, titolare della funzione 1, componente;
- (3) dal Dirigente dell'ASL, titolare della funzione n. 2, componente;
- (4) dal Coordinatore del Volontariato, titolare della funzione 3, componente;
- (5) dal Dirigente del Dipartimento finanze, tributi e patrimonio, titolare della funzione 4, componente;
- (6) dal Dirigente della Polizia Municipale, titolare della funzione 7, componente;
- (7) dal Dirigente del Dipartimento affari generali e risorse umane, titolare della funzione 9, componente.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Ufficio comunale di protezione civile designato, anche di volta in volta, dal Presidente.

**2.** Il Comitato è presieduto e convocato dal Sindaco-Autorità di protezione civile e in sua assenza o impedimento dall'Assessore delegato alla protezione civile.

Per la validità delle sedute in cui occorre esprimere pareri su Piani e loro modifiche è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

**3.** Il Comitato:

- a) esprime parere, sentiti i responsabili delle funzioni di supporto, sui Piani di protezione civile e sulle loro varianti e modifiche, etc.;
- b) valida i Piani di emergenza esprimendo parere al Sindaco per la loro approvazione;
- c) esprime parere, se richiesto, sui piani di evacuazione degli uffici pubblici, delle istituzioni scolastiche e simili;
- d) valuta, nelle emergenze di tipo B e C (vedi articolo 2) le notizie, i dati e quant'altro proveniente dalle zone interessate all'emergenza;
- e) coordina gli interventi dei primi soccorsi alla popolazione e quelli urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza nelle more che il C.O.C. sia operativo.

## CAPO III “Strumenti di pianificazione”

### ARTICOLO 12

#### *Pianificazione comunale di emergenza*

1. La pianificazione di emergenza, redatta sulla base delle caratteristiche del territorio e sugli scenari di rischio derivati da apposite analisi con riferimento alle attività di previsione e prevenzione, consiste nella elaborazione coordinata delle procedure operative d'intervento da attuarsi nel caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito scenario.

2. La pianificazione dell'emergenza nella protezione civile è lo strumento operativo che consente di aumentare la qualità e l'efficacia delle decisioni, mentre le procedure operative sono l'insieme delle attivazioni-azioni organizzate in sequenza logica e temporale, che si eseguono nella gestione dell'emergenza, distinte per tipologia di rischio.

3. Nel Piano (o strumento operativo) devono essere indicati, in funzione della tipologia di evento, le aree di emergenza (*di attesa, ricovero ed emergenza*) distinte per tipologia di rischio, le vie di fuga e gli itinerari più idonei per il raggiungimento delle suddette aree, i mezzi e le risorse comunali, le squadre di soccorso che devono intervenire per il ripristino dei servizi essenziali.

Il Piano va aggiornato ogni qual volta sia ritenuto necessario ed opportuno. Lo stesso deve essere, comunque, aderente ai criteri di massima del metodo "Augustus" e articolato in:

#### **A. PARTE GENERALE:**

*(tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio e ai rischi che incombono su di esso, alle reti di monitoraggio presenti, alla elaborazione degli scenari, etc.).*

- Dati di base con cartografia, aree e vie di fuga e di raccolta;
- Scenari degli eventi attesi: rischio idrogeologico, rischio sismico, rischio incendio, tsunami, rischio industriale, rischio chimico, etc;
- Indicatori di evento e risposte del servizio di protezione;
- Strutture operative locali, mezzi e materiali.

#### **B. LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE:**

*(individuano gli obiettivi da conseguire per dare un'adeguata risposta di protezione civile ad una qualsiasi situazione di emergenza e le competenze dei soggetti che vi partecipano)*

- Modalità di coordinamento operativo comunale;
- Attività di informazione della popolazione;
- Modalità di salvaguardia della popolazione;
- Rapporti con gli uffici comunali, provinciali e regionali;
- Ripristino delle comunicazioni e dei trasporti;
- Funzionalità delle telecomunicazioni;
- Censimento dei beni culturali e modalità di salvaguardia;
- Censimento dei danni;
- Salvaguardia del sistema produttivo locale;
- Modalità e tipo di esercitazioni
- Servizi essenziali.

#### **C. MODELLO D'INTERVENTO:**

*(consiste nella ripartizione delle responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze, nella realizzazione del costante scambio di informazioni tra sistema centrale e periferico di protezione civile, nell'utilizzazione delle risorse in maniera razionale; rappresenta il coordinamento di tutti i centri operativi dislocati sul territorio, prevede quindi le immediate predisposizioni da attivare nell'emergenza)*

- 1) la reperibilità dei coordinatori delle funzioni di supporto e dei responsabili-esperti di ogni funzione;
- 2) l'attivazione dell'Ufficio comunale di protezione civile. La reperibilità deve trovare il giusto riconoscimento secondo le previsioni contrattuali e può essere gestita in convenzione con il Volontariato;
- 3) l'organizzazione di un servizio di controllo con allertamento delle strutture comunali;
- 4) l'attivazione di un presidio per osservazione e allarme nella zona a rischio;
- 5) la definizione delle modalità per l'informazione e l'allertamento della popolazione;
- 6) la modalità di gestione dei soccorsi, di eventuali sgomberi, di interventi di pronto soccorso, etc.;
- 7) la delimitazione delle aree a rischio con la previsione di posti di blocco (*cosiddetti cancelli*) sulle reti di viabilità;
- 8) l'attivazione, in luoghi di facile accesso, di aree di ammassamento dei soccorsi;
- 9) l'attivazione, in luoghi attrezzati per il collegamento con i servizi essenziali, di aree di ricovero della popolazione, dimensionate per accogliere non più di 500 persone.

4. Il Piano comunale di protezione civile, prima dell'adozione da parte del Sindaco, va sottoposto all'esame del Comitato comunale di protezione civile per la validazione e conseguire il parere consultivo dei Coordinatori delle nove Funzioni di supporto.

## **ARTICOLO 13**

### *Ruolo dell'urbanistica nella pianificazione comunale*

1. Il Piano di protezione civile diventa lo strumento trasversale che attraversa tutti i diversi livelli di pianificazione ed in particolare gli strumenti urbanistici, pur non appartenendo intrinsecamente a nessuno di essi.

2. Negli strumenti di pianificazione comunale generali e attuativi si deve dare spazio opportuno alla finalità della riduzione del rischio utilizzando e graduando strumenti attuativi e di settore, vincoli e localizzazioni, divieti e prescrizioni, finanziamenti e incentivi.

L'urbanistica, pertanto, con il suo complesso di strumenti di indirizzo, generali ed attuativi, ha tutte le possibilità di esplicarsi come una modalità per organizzare e gestire le trasformazioni del territorio nella prospettiva della valorizzazione delle risorse, della salvaguardia delle specificità, nella tutela sia degli insediati sia dell'ambiente.

La mitigazione del rischio, in chiave urbanistica, è rivolta alla tutela del patrimonio, all'individuazione di sinergie intersettoriali (*ad es. i Piani di Recupero come momento di rivalutazione di ambiti urbani e di abbattimento dei livelli di vulnerabilità esistenti per l'edificato*) e a non incrementare il livello di rischio, localizzando e dimensionando opportunamente le espansioni urbane

do e dimensionando opportunamente le espansioni urbane e gli insediamenti produttivi (*microzonizzazione, carte di rischio, studi di impatto ambientale*).

**3.** La redazione del Piano di protezione civile deve essere recepita dallo strumento urbanistico per soddisfare le prime significative esigenze; garantire l'evacuazione e l'accessibilità dei soccorsi, individuare e infrastrutturare le aree per i ricoveri temporanei, assicurare livelli minimi di funzionamento delle infrastrutture primarie e dei servizi strategici.

Il Piano di protezione civile, infatti, non ha capacità operativa e vincolante proprie, ma può solo individuare strategie e obiettivi che possono trasformarsi in vincoli solo attraverso gli altri strumenti di pianificazione e a cui il Piano rimanda.

Le scelte del Piano di protezione civile debbono, pertanto, essere recepite dai competenti uffici al fine di predisporre la proposta di variante al P.R.G., da sottoporre alla successiva approvazione dei competenti Organi.

## CAPO IV “Volontariato”

### ARTICOLO 14

#### *Organizzazioni di volontariato*

1. La partecipazione delle organizzazioni di Volontariato alle attività di protezione civile è regolata dal D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 e dalle sue successive modificazioni, integrazioni e sostituzioni.

2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 D.P.R. n. 194/2001 e ai fini dell'applicazione del presente regolamento è *considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.*

3. Le organizzazioni di volontariato devono essere iscritte nei registri regionali previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale e/o nell'elenco nazionale del Dipartimento di protezione civile.

4. I volontari facenti parte delle associazioni definite nei commi 1 e 2, possono collaborare nello svolgimento dei compiti previsti dal presente Regolamento e dai Piano di protezione civile.

5. I volontari di protezione civile possono far parte delle strutture previste dal Piano di protezione civile ed essere addetti all'opera di soccorso senza che si instauri alcun rapporto di lavoro dipendente e senza alcuna retribuzione.

6. Ai sensi degli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 194/2001, limitatamente agli eventi di tipo "C", viene rimborsato dal Dipartimento nazionale di protezione civile l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario e le spese sostenute e documentate dagli aderenti alle Associazioni volontarie. Il rimborso non comprende alcun compenso diretto od indiretto a favore dei volontari per il loro impiego.

7. Il Comune promuove la costituzione di una Consulta comunale tra le Associazioni di Volontariato di protezione civile e dispone contributi in loro favore solo se aderenti alla Consulta riservandosi la possibilità di istituire un Gruppo comunale di Volontariato di protezione civile con apposito Regolamento comunale.

8. Nelle more della costituzione della Consulta, l'Amministrazione comunale erogherà contributi alla Associazioni di Volontariato purché in possesso degli requisiti di cui al capoverso 2 dell'articolo 15 e dopo che le stesse hanno sottoscritto apposita convenzione mediante la quale si impegnano a collaborare permanentemente con l'Ufficio comunale di protezione civile anche in condizioni ordinarie; ad intervenire con la loro struttura in ogni situazione di emergenza; ad essere disponibili a partecipare nel presidio, con turni periodici, della sede della protezione civile; ad avere un

periodici, della sede della protezione civile; ad avere un loro rappresentante reperibile h24.

La competenza alla stipula delle convenzioni è demandata al Dirigente coordinatore dell'Ufficio comunale di protezione civile sulla base di uno schema approvato dalla Giunta Municipale.

**9.** Saranno escluse dalla concessione di contributi le Associazioni che si sono rifiutate o non abbiano fornito valida ed apprezzata collaborazione in tutte le attività di protezione civile, nei casi di emergenza per attivazione dell'Ufficio comunale di protezione civile o del C.O.C..

**10.** Il Coordinatore della Consulta è il responsabile detta funzione di supporto "Volontariato" all'interno del C.O.C..

Fino alla costituzione della Consulta il coordinatore della predetta funzione è nominato dal Sindaco tra le Associazioni che abbiano sottoscritto la convenzione e abbiano fornito valida ed apprezzata collaborazione in tutte le attività di protezione civile.

**11.** L'Amministrazione potrà valutare l'opportunità di rimborsare le spese sostenute dalle Associazioni di Volontariato attivate in caso di emergenza per eventi di tipo A e B, imputando l'onere al capitolo delle spese correnti di protezione civile.

**12.** In tutte le situazioni di emergenza, e fino al loro cessare, il Dirigente coordinatore dell'Ufficio di protezione civile con proprio provvedimento e senza autorizzazione di altri Organi può affidare in comodato d'uso gratuito alle Associazioni di Volontariato convenzionate beni strumentali e automezzi di proprietà comunale.

**13.** Le Associazioni di Volontariato che hanno sottoscritto la convenzione possono essere autorizzate a mantenere un loro ufficio o ad avere la loro sede presso la Sede dell'Ufficio comunale di protezione civile.

## ARTICOLO 15

### *Erogazione dei contributi alle associazioni di volontariato.*

**1.** Annualmente, in presenza di disponibilità di bilancio, l'Amministrazione comunale eroga contributi alle Associazioni di Volontariato così come definite nell'articolo 14 che operano nel territorio comunale e che hanno aderito alla Consulta.

**2.** I requisiti che le Associazioni devono possedere, oltre quelli indicati al capoverso 8 dell'articolo 14 e quelli previsti dalla normativa di settore, per accedere ai contributi comunali, sono:

- a) disponibilità di una sede e di un recapito telefonico h24;
- b) posizione assicurativa regolare e completa per gli iscritti all'Associazione;
- c) designazione di un responsabile per le attività di protezione civile.

**3.** Gli oneri per far fronte all'erogazione dei contributi, ove non espressamente previsti in bilancio, possono essere imputati al capitolo di parte corrente relativo alla protezione civile.

**4.** L'Ufficio comunale di protezione civile procederà a periodica verifica dell'attività svolta dalle Associazioni convenzionate e dispone accertamenti volti a verificare l'effettiva presenza delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture in conformità a quanto prodotto all'atto della domanda, nonché dei

ture in conformità a quanto prodotto all'atto della domanda, nonché dei requisiti richiesti per l'accesso ai contributi.

5. Eventuali violazioni accertate o la verifica negativa di anche uno solo dei requisiti dichiarati comporta la revoca del contributo finanziario accordato con l'obbligo della restituzione dello stesso se già percepito. Il recupero può avvenire anche coattivamente.

6. Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso l'Associazione verrà esclusa dalla concessione di nuovi contributi per la durata di cinque anni. Eventuali richieste avanzate nel predetto quinquennio sono considerate nulle.

7. Prima di procedere all'erogazione dei contributi il Comune può richiedere all'Associazione beneficiaria di presentare copia dell'ultimo bilancio consuntivo e di quello preventivo in corso.

.

## CAPO V “Informazione”

### ARTICOLO 16

#### Informazione

1. Al Piano comunale di protezione civile, al presente Regolamento e agli altri piani di emergenza occorre dare la massima diffusione tra la popolazione e specialmente tra la popolazione scolastica di ogni ordine e grado.

2. La conoscenza del Piano, degli eventi possibili, dei comportamenti che verosimilmente occorre tenere sono gli elementi fondamentali per rendere efficace ogni intervento della protezione civile.

3. L'informazione alla popolazione, sia preventiva sia in emergenza, deve essere caratterizzata da uno stretto rapporto conoscenza-coscienza-autodifesa:

- a) conoscenza, intesa come adeguata informazione scientifica dell'evento mediante l'uso corretto della comunicazione;
- b) coscienza, come presa d'atto della propria situazione di possibile rischio presente in un determinato territorio;
- c) autodifesa, intesa come la capacità di compiere scelte comportamentali prima, durante e dopo l'evento, idonee a limitarne le conseguenze.

L'autodifesa, in particolare, sarà oggetto di una mirata attività di informazione che consenta alla popolazione di acquisire la consapevolezza dei rischi ai quali è esposta attraverso la conoscenza del Piano comunale di protezione civile e delle norme comportamentali a cui attenersi.

4. La diffusione della cultura di protezione civile dovrà articolarsi nelle seguenti forme:

- conoscenza degli eventi possibili;
- conoscenza degli scenari di rischio;
- conoscenza del Piano di protezione civile;
- conoscenza perfetta delle aree di emergenza, di raccolta, di attesa e di fuga.

All'uopo l'Ufficio di protezione civile attiverà azioni divulgative mirate all'informazione individuale, alla partecipazione, alle iniziative protettive di gruppo, all'applicazione delle norme preventive, alla conoscenza delle modalità di assistenza.

Alla fase di informazione, che dovrà interessare tutta la cittadinanza ai vari livelli (*famiglie, scuole, uffici pubblici, quartieri, etc.*) deve seguire la fase di verifica con idonee esercitazioni.

### ARTICOLO 17

#### Livelli di allerta

1. Per molti tipi di eventi è possibile attivare indicatori ai quali devono corrispondere altrettanti livelli di allerta. A ciascuno dei tipi di allerta deve essere assegnato e portato a conoscenza della popolazione uno specifico avviso o segnale.

Salvo ulteriori ripartizioni che il Piano comunale di protezione civile potrà prevedere e disciplinare, sono previsti i seguenti livelli di allerta:

- livello di attenzione,
- livello di preallarme,
- livello di allarme.

## **ARTICOLO 18**

### *Diffusione del regolamento e del piano*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 e da altre norme regolamentari, il Piano e il Regolamento per la protezione civile devono essere portati a conoscenza della popolazione per pubblico avviso e inseriti sul sito internet del Comune.

2. Il Regolamento deve essere trasmesso perché ne abbiano legale conoscenza ai seguenti Organi e uffici:

- a) Dipartimento nazionale della protezione civile,
- b) Ufficio territoriale del Governo di Messina,
- c) Dipartimento regionale della protezione civile,
- d) Ufficio provinciale di protezione civile,
- e) Azienda sanitaria locale n. 5,
- f) Comando provinciale dei Vigili del fuoco,
- g) Comando di Polizia municipale,
- h) Commissariato della Polizia di Stato,
- i) Compagnia e Stazione dei Carabinieri,
- j) Compagnia della Guardia di Finanza,
- k) Capitaneria di Porto,
- l) Autorità Portuale,
- m) Distaccamento locale dei Vigili del Fuoco,
- n) Associazioni locali di volontariato,
- o) Dipartimenti del Comune di Milazzo,
- p) Uffici, Scuole ed altri Enti interessati.

## CAPO VI “Norme finali”

### ARTICOLO 19

#### *Spesa per la protezione civile*

1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite ai Comuni in materia di protezione civile, comprese quelle per l'espletamento di campagne di informazioni, di seminari, di meeting, di corsi, etc. il Comune si avvarrà:

- a) di contributi del dipartimento nazionale di protezione civile;
- b) di contributi o finanziamenti regionali;
- c) di stanziamenti del bilancio comunale;
- d) di eventuali contributi privati.

2. Ogni anno l'Amministrazione è tenuta a prevedere in apposito specifico intervento del bilancio comunale un adeguato stanziamento per i fini di cui al presente Regolamento sulla scorta delle proposte del Dirigente del Settore lavori pubblici, coordinatore dell'Ufficio comunale di protezione civile.

3. Le spese di carattere amministrativo o per le finalità di cui al primo capoverso saranno impegnate e ordinate come previsto dalle norme vigenti in materia contabilità pubblica. Quelle relative ad interventi relativi ai lavori pubblici possono essere disposte, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 109/94 nel testo vigente nella regione siciliana, a trattativa privata e in ogni caso in ossequio alle normative di settore vigenti.

### ARTICOLO 20

#### *Norma di rinvio ed entrata in vigore*

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di protezione civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile.

2. Il presente Regolamento diviene esecutivo dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio nei modi e termini previsti dalle vigenti norme e regolamenti comunali.

3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.